



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

ESENTE

FMM

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVATORE DI PALMA

- Presidente -

Dott. RENATO BERNABAI

- Consigliere -

Dott. ANTONIO DIDONE

- Consigliere -

Dott. CARLO DE CHIARA

- Rel. Consigliere -

Dott. MARIA ACIERNO

- Consigliere -

Oggetto

IMMIGRAZIONE (ESPULSIONE DELLO STRANIERO, SOGGIORNO)
--

Ud. 26/02/2013 - CC

R.G.N. 11205/2012

Cov. 15232

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 11205-2012 proposto da:

PREFETTURA DI PERUGIA - UTG in persona del Prefetto pro tempore e QUESTURA DI PERUGIA in persona del Questore pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende, ope legis;

*- ricorrenti -**contro*

CL

- intimato -

avverso il decreto nel procedimento n. 6896/2011 del GIUDICE DI PACE di PERUGIA del 10.2.2012, depositato il 15/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/02/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA.

E' presente il Procuratore Generale in persona del Dott. SERGIO DEL CORE.

PREMESSO

che nella relazione ai sensi dell'art. 380 *bis* c.p.c. si legge quanto segue:

<<1. – Il Giudice di pace di Perugia, in accoglimento del ricorso dell'interessato, ha annullato il decreto di espulsione emesso dal Prefetto della stessa città nei confronti del sig. di nazionalità tunisina, sul rilievo che l'atto “fa riferimento a un nominativo che non è quello risultante dal passaporto intestato al ricorrente” e che “la P.A. ha la possibilità di sanare con altro atto il vizio eccepito e riscontrato”.

L'amministrazione soccombente ha quindi proposto ricorso per cassazione con un solo, complesso motivo di censura che muove dalla premessa secondo cui era stato l'interessato a fornire, volta a volta, alle varie autorità con le quali era venuto a contatto, una versione diversa del proprio cognome (ora “”, ora “”, ora “”, ora “”), senza mai esibire un documento di identità.

L'intimato non ha resistito.

2. – Il ricorso è fondato sotto il profilo – assorbente i restanti profili pure dedotti – che l'errore nella indicazione delle generalità del destinatario del provvedimento di espulsione, ove non sia contestata l'identità del destinatario stesso bensì solo la corretta trascrizione del suo nome, non comporta la nullità del provvedimento, ma la semplice rettificabilità dell'errore materiale.>>;

CONSIDERATO

che detta relazione è stata ritualmente comunicata al P.M. e notificata agli avvocati delle parti costituite, i quali non hanno

presentato conclusioni o memorie;

che il Collegio condivide quanto osservato nella relazione;

che quindi il ricorso va accolto e il decreto impugnato va cassato con rinvio al giudice indicato in dispositivo, il quale si atterrà al principio di diritto sopra enunciato e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità;


P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, al Giudice di pace di Perugia in persona di altro magistrato.

Così deciso in Roma il 26 febbraio 2013.

Il Presidente

Salvatore Di Palma



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi

18 GIU. 2013



Il Funzionario Giudiziario
Luca PASSINETTI

